




## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0003024-28/12/2015-SC\_MAR-T71-P

Al Sindaco del Comune di Pergola  
[protocollo@pec.comune.pergola.pu.it](mailto:protocollo@pec.comune.pergola.pu.it)

Al Consiglio comunale di Pergola  
[protocollo@pec.comune.pergola.pu.it](mailto:protocollo@pec.comune.pergola.pu.it)

All'Organo di revisione  
[pieri@pieriservizi.it](mailto:pieri@pieriservizi.it)

**Oggetto: Comune di Pergola- Rendiconto Esercizio 2013 - Legge 266/2005**

**Si trasmette la deliberazione n 200/2015/PRSE concernente l'oggetto.  
L'invio avrà seguito anche tramite SIQUEL**

per Il Direttore della Segreteria  
(*dott. Carlo Serra*)





**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE**

Nella Camera di consiglio del 22 dicembre 2015

composta dai magistrati:

- Cons. Andrea LIBERATI – Presidente f.f.
- Primo Ref. Pasquale PRINCIPATO- Componente
- Primo Ref. Valeria FRANCHI – Componente Relatore
- Primo Ref. Marco DI MARCO - Componente

LEGGE 266/2005

**RENDICONTO 2013**  
**COMUNE DI PERGOLA**

VISTO l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti come modificata, dapprima, con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti, sulle cui segnalazioni è esclusivamente fondato tale controllo;

VISTE le "Linee-guida" predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2013, approvate dalla Sezione delle Autonomie giusta deliberazione n. 11/AUT/2014/INPR in data 15 aprile 2014 (pubblicata in G.U., S.O. 8 maggio 2014 n. 105);



VISTA la relazione inoltrata alla Sezione da parte dell'Organo di revisione in ordine al rendiconto 2013;

ESAMINATA la documentazione pervenuta e gli elementi emersi in istruttoria nonché quelli acquisiti anche in via officiosa;

VISTE le deduzioni formulate dall'Ente acquisite agli atti con prot. n. 2806 del 25/11/2015;

VISTA la nota con la quale il Presidente f.f. ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore dott.ssa Valeria Franchi;

### **PREMESSO**

Come noto la funzione di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli Enti locali, intestata dall'art. 1 commi 166 e ss Legge 266/2005 alle Sezioni Regionali della Corte dei conti, è stata significativamente incisa dal recente D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, che, in uno ad una più generale rivisitazione del sistema dei controlli interni, ha, altresì, previsto un rafforzamento di quelli esterni sulla gestione, per un verso, mediante l'introduzione di nuovi istituti e, per altro, mediante la implementazione di quelli già esistenti anche al fine di conferire una maggiore effettività agli stessi e di potenziare la vigilanza sulla adozione delle misure correttive.

Rilevano, in questa prospettiva, il novellato art. 148 Tuel e, soprattutto, ai fini che ne occupano, il nuovo art. 148 *bis* Tuel a mente del quale *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1 commi 166 e ss della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dall'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"* precisandosi come per le verifiche sui rendiconti debba aversi riguardo anche *"alle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

Per ciò che attiene le c.d. misure correttive ed il successivo monitoraggio sulle stesse, il comma 3 del citato art. 148 *bis* dispone, inoltre, che *"l'accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare entro 60 gg dalla (...) pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"* e che *"tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel*

*termine di 30 giorni dal ricevimento” prevedendosi qualora l’Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti ovvero in caso di esito negativo che “è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.*

La Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 60 del 5 aprile 2013) ha, peraltro, evidenziato come siffatta evoluzione del sistema dei controlli esterni intestati alla Corte dei conti, e la previsione in favore delle Sezioni regionali di controllo di strumenti di tipo inibitorio, risulti compatibile con gli ambiti di autonomia costituzionalmente garantiti agli enti territoriali e con il principio di equiordinazione di cui all’art. 114 della Costituzione posto che, i nuovi controlli al pari di quelli già previsti dall’art. 1 commi 166 e ss Legge Finanziaria 2006, sono finalizzati ad evitare danni irreparabili all’equilibrio di bilancio – assunto a principio positivizzato in plurime disposizioni della nostra Carta fondamentale (cfr. art. 81, 97, 117 e 119 Cost.) – e rinvergono fondamento nella peculiare funzione di presidio assolta dalla Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico.

Né siffatto potenziamento vale a snaturare o inficiare la natura collaborativa dei controlli di cui trattasi – già positivizzata all’art. 7 comma 7 della Legge 6 giugno 2003 n. 131 ed in maniera univoca ribadita dal Giudice delle leggi (Corte cost. 9 febbraio 2001, n. 37 e 7 giugno 2007, n. 179): ne consegue l’opportunità di segnalare alla attenzione degli Enti anche irregolarità non gravi e criticità, che pur inidonee a fondare una pronuncia di accertamento ex art. 148 *bis* Tuel, appaiono suscettive di incidere sulla sana gestione finanziaria ovvero dar luogo a situazioni di deficitarietà e di squilibrio.

Così ricostruiti il quadro normativo di riferimento e le finalità del presente controllo si illustrano gli esiti delle verifiche svolte precisandosi, peraltro, che l’assenza di specifico rilievo non vale ad integrare implicita valutazione positiva.

### **CONSIDERATO**


L’esame della relazione redatta dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 1 commi 166 e ss della L. 23 dicembre 2005 n. 266 – con riguardo al rendiconto 2013 non ha evidenziato irregolarità contabili ascrivibili al novero di quelle per le quali l’art. 148 *bis* Tuel prescrive l’adozione di pronuncia di accertamento.

Nondimeno sono emersi profili critici che permangono tali, all’esito del contraddittorio scritto e dei successivi chiarimenti forniti dalla Amministrazione, e che di seguito si specificano:

#### **1. Verifica dei parametri di ente strutturalmente deficitario**

Nell’ambito delle verifiche relative al rendiconto 2013 è stato acclarato il mancato rispetto di due parametri di deficitarietà come di seguito specificati:

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente



5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;

Chiesti chiarimenti in ordine alle ragioni che hanno precluso il rispetto dei predetti parametri nonché alle misure correttive adottate, l'Amministrazione ha rappresentato che il mancato rispetto del parametro n. 4 è da annettersi al mantenimento in bilancio di residui passivi relativi a contributi assegnati dalla Regione Marche per € 1.347.921,77, da erogare a privati ed inerenti l'attività di ricostruzione post-sisma 1997 (l. n. 61/1998), precisando, peraltro, che dallo stralcio degli stessi, a termine della suddetta attività, non conseguirebbero squilibri di bilancio, sussistendo la relativa previsione in entrata.

Quanto al mancato rispetto del parametro n. 5 ha significato che lo stesso è da imputare ad un procedimento di espropriazione forzata presso terzi verificatosi nell'anno per l'importo di € 45.000,00, oltre interessi legali e successive spese di procedura evidenziando, peraltro, che la stessa procedura è stata sospesa dal Giudice del Tribunale di Pesaro ai sensi dell'art. 159 del Tuel.

## **2. Gestione di competenza e risultato di amministrazione**

Nella relazione al rendiconto 2013 l'Organo di revisione ha attestato un risultato negativo della gestione di competenza, in peggioramento rispetto all'esercizio 2012.

Il prospetto che segue evidenzia i dati riferiti all'esercizio in esame rispetto ai precedenti esercizi 2011 e 2012:

	2011	2012	2013
Accertamenti di competenza	6.465.082,05	6.971.172,65	6.603.675,74
Impegni di competenza	6.662.169,68	7.064.302,32	6.761.539,95
Saldo di competenza	-197.087,63	-93.129,67	- 157.864,21

L'Organo di revisione nel prospetto "Verifica degli equilibri di parte corrente e di parte capitale" ha attestato un saldo di parte corrente positivo, al netto delle variazioni, per € 56.726,78 ed un saldo di parte capitale pari a zero.

Lo stesso prospetto ha, altresì, evidenziato l'applicazione alle spese correnti dell'avanzo di amministrazione, relativo all'esercizio 2012, per € 173.999,23, nonché l'utilizzo, per la medesima finalità, di entrate per Contributo per permessi di costruire per € 98.513,32; per spese in c/capitale risulta, invece, applicato un avanzo di € 40.591,76

Chiesti chiarimenti, al riguardo, l'Amministrazione, nel confermare il saldo negativo della gestione di competenza pari ad - 157.864,21 euro, ha precisato come detto importo vada interpretato, non già come valore a se stante, ma debba essere letto in una valutazione complessiva quale risultato ottenuto a seguito dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione, esercizio 2012, alla spesa corrente per € 173.999,23 ed alla spesa in conto capitale per € 40.591,76.

A conforto di siffatta ricostruzione l'Ente ha, peraltro, richiamato le deduzioni dell'Organo di revisione circa il risultato positivo della gestione di parte corrente, pari ad € 56.726,78, ed in ordine all'equilibrio di quella di parte capitale pari a zero.

L'Organo di revisione ha attestato, altresì, che il risultato di amministrazione pari ad € 303.852,43 è stato accantonato per € 70.586,67 al Fondo svalutazione crediti circostanza confermata in sede di contraddittorio scritto.

### 3. Verifica vincoli di Bilancio

L'Organo di revisione nella relazione al rendiconto 2013, segnatamente alle entrate per "Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada (artt. 142 e 208 d. l.gs n. 285/92 e ss. mm. ii.), ha attestato che ad una previsione di € 40.000,00 ha fatto seguito un accertamento pari ad € 25.703,50, riscosso per € 23.301,12.

Analogo scostamento è stato rilevato per le entrate afferenti al Recupero evasione tributaria, (Ici/Imu-Tarsu/Tia/Tarsu), atteso che, a fronte di una previsione complessiva di € 41.814,00, è stato acclarato un accertamento di pari importo, riscosso per € 12.297,00.

Di qui la richiesta di chiarimenti cui l'Amministrazione ha fornito circostanziato riscontro.

Quanto alle entrate per "Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada" ha, in particolare, rappresentato che nella previsione della suddetta entrata pari ad € 40.000,00, è stato tenuto conto del trend degli accertamenti degli anni precedenti ( attestati in € 44.756,34, nell'anno 2011, ed in € 36.000,73, nell'anno 2012) ma che il perdurare della crisi economica, gli effetti derivanti dall'applicazione della l. n. 98/2013 (riduzione del 30% del minimo in caso di pagamento entro 5 gg della multa) nonché la carenza di personale in organico, hanno impedito il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Segnatamente al recupero dell'evasione ICI, confermati i dati afferenti la previsione formulata (€ 41.814,00) ed il correlato accertamento (€ 12.297,00), ha rappresentato che le somme non riscosse pari ad € 29.517,00 sono state, a fine esercizio, iscritte a ruolo.

### 4. Gestione dei residui

Le verifiche svolte hanno acclarato un rilevante volume dei residui attivi totali pari ad € 7.947.333,24 che posto a confronto con il totale degli accertamenti di competenza pari ad € 6.603.675,74 determina una significativa percentuale di incidenza pari al 120,34%, come evidenziato nella tabella seguente:

Incidenza dei residui attivi totali sugli accertamenti di competenza:

Totale residui attivi	Accertamenti di competenza	% di incidenza
7.947.333,24	6.603.675,74	120,34%

Specifici approfondimenti sono stati, inoltre, svolti in ordine all'attestazione resa dall'Organo di revisione nel prospetto "Anzianità dei residui" circa il mantenimento in bilancio di residui attivi, ante 2009, per l'importo di € 139.564,00 al Titolo I e di € 129.118,44 al Titolo III, nonché all'iscrizione in contabilità, mediante ruoli, (conservati al 31/12/2013) di residui attivi antecedenti al 2009 per € 268.682,44.



Elementi conoscitivi circa il titolo giuridico che ne ha giustificato il mantenimento in bilancio sono stati chiesti con riguardo ai residui attivi e passivi ante 2009, peraltro di importo significativo, di seguito specificati:

Residui attivi:

€ 1.295.106,01	al Titolo II
€ 1.076.554,21	al Titolo IV
€ 225.225,34	al Titolo V
€ 2.054.116,25	al Titolo VI

Residui passivi:

€ 1.351.211,59	al Titolo I
€ 1.620.483,38	al Titolo II
€ 2.073.712,32	al Titolo IV

L'Amministrazione segnatamente ai residui attivi ante 2009 imputati al Titolo I e III ha precisato che gli stessi sono riferiti a somme iscritte in ruoli di Equitalia, peraltro, ancora non dichiarati inesigibili dallo stesso concessionario, la cui emissione si è resa necessaria in conseguenza della mancata riscossione di entrate tributarie e patrimoniali.

Da ultimo ha evidenziato che l'ufficio Ragioneria nell'esercizio 2014 ha provveduto, dopo idonea valutazione, allo stralcio dei residui ante 2008 per € 265.864,43 in quanto divenuti inesigibili, inserendone il corrispondente valore nel conto del Patrimonio 2014, e che per gli stessi sarà rispettato il termine di prescrizione previsto dalla vigente normativa (art. 230 tuel e p. n. 55 principio contabile n.3).

L'Ente non ha fornito ulteriori chiarimenti al riguardo.

### **5. Organismi partecipati**

Nella relazione al rendiconto 2013 l'Organo di revisione ha attestato che gli Organismi partecipati indicati nel prospetto sotto riportato non hanno provveduto ad approvare il bilancio di esercizio o il rendiconto al 31/12/2013:

Descrizione	Data ultimo bilancio approvato
Rincicotti & Orciani srl	24/04/2013
Natura s.r.l. in liquidazione	30/04/2013
Aura s.r.l.	24/04/2013
Sic 1 s.r.l.	05/12/2013
A.E.S. Fano distribuzione gas s.r.l.	15/04/2013
Mobilitami s.r.l.	31/03/2013
Farmacentro servizi e logistica so.coop.	09/06/2013

Chiesti chiarimenti in ordine all'avvenuto assolvimento da parte dei suddetti Organismi del predetto obbligo di legge l'Amministrazione non ha fornito specifico riscontro.

L'Organo di revisione nel parere al Rendiconto 2013 ha dato atto dell'avvenuta verifica, alla data del 31 dicembre 2013, dei crediti e debiti reciproci con le società partecipate, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 95/2012, elencando le società tenute al rispetto di tale adempimento e

precisando, tuttavia, che all'esito della predetta verifica non risulta confermato il credito e il debito verso la società Marche Multiservizi S.p.A.:

- Marche Multiservizi S.p.A.
- Aset Holding S.p.A.
- Aset S.p.A.
- Farmacia Servizi e logistica soc. coop.
- Sic1 s.r.l.
- Ami s.p.a.
- Megas Net s.p.a.

Prendendo le mosse dalle attestazioni fornite dall'Organo di revisione – ed avuto riguardo alla circostanza che alla data del 28 marzo 2014 dalla nota informativa, allegata al rendiconto 2014, non risultavano nuovi elementi circa l'invio della documentazione richiesta – sono stati svolti specifici approfondimenti al fine di accertare la reale situazione di debito/credito con la suddetta società rilevandosi, peraltro, dalla contabilità dell'Ente la sussistenza di crediti verso la stessa per € 165.179,60 e debiti per € 6.436,00.

L'Amministrazione nell'asserire l'avvenuta certificazione dei crediti e debiti tra l'Ente e le società partecipate al 31/12/2013, nel rispetto della normativa sopra citata, ha rappresentato come la società Marche Multiservizi S.p.A., abbia nel frattempo adempiuto a tale obbligo con conseguente riconciliazione dei dati esposti nei rispettivi bilanci.

Da ultimo, al fine di individuare eventuali oneri latenti a carico del bilancio dell'Ente, oggetto di specifico approfondimento sono state le risultanze delle verifiche svolte, anche con riguardo all'esercizio 2012, in relazione agli Organismi partecipati con risultato di esercizio negativo ed a quelli per i quali non risultava acquisito il risultato di esercizio.


Di seguito gli esiti delle verifiche mediante procedura Si.que.l.:

Anno 2012

Organismi partecipati con risultato di esercizio negativo	Importo
Marina di Pesaro s.r.l.	22.173,00
Società Intercomunale di Servizi s.p.a. in liquidazione	125.093,00
Società Natura s.r.l. in liquidazione	28.477,00
Società Aura s.r.l.	4.019,00
Società Convention Bureau Terre Ducali Soc. Cons.ar.l	37.744,00

Anno 2013

Organismi partecipati con risultato di esercizio negativo	Importo
Marina di Pesaro s.r.l.	23.011,00
Società Intercomunale di Servizi s.p.a. in liquidazione	536,00
Società Convention Bureau Terre Ducali Soc. Cons.ar.l (in perdita anche nell'esercizio 2014)	39.720,00





Anno 2013

Mancata valorizzazione dei risultati di esercizio
Rincicotti & Orciani S.r.l.
Natura s.r.l. In Liquidazione
Aura s.r.l.
A.E.S. Fano Distribuzione Gas s.r.l.
Mobilitami s.r.l.
Farmacentro Servizi E Logistica Soc. Coop

Sul punto l'Amministrazione ha precisato come gli Organismi indicati rientrino tra quelli partecipati indirettamente, evidenziando, di contro, risultati positivi per quelli partecipati direttamente.

Quanto alla mancata valorizzazione nella procedura Siquel dei risultati di esercizio ha assicurato l'impegno dell'Organo di revisione a valorizzare i dati mancanti.

### **RITENUTO**

Le risultanze istruttorie hanno evidenziato profili problematici che il Collegio, all'esito del contraddittorio intercorso, ritiene non superati e che, in quanto afferenti a profili di sana gestione finanziaria, rimette alla prudente valutazione della Amministrazione.

Valenza centrale assumono, in tale prospettiva, le criticità rilevate nell'ambito delle verifiche svolte in tema di residui, attivi e passivi, che pur verosimilmente superate in ragione delle stringenti verifiche poste in essere dagli enti locali in corrispondenza dell'avvio del nuovo sistema di contabilità armonizzata, appaiono significative atteso il superamento, per ciò che attiene i residui passivi, del valore soglia fissato dal D.M. Interno 18 febbraio 2013 donde la sussistenza del parametro di deficitarietà strutturale n. 4.

Ragguardevole risulta, inoltre, nell'esercizio in esame, il volume dei residui attivi totali e la percentuale di incidenza, attestata al 120,34%, delle partite creditorie conservate rispetto agli accertamenti di competenza nonché il complesso dei residui, attivi e passivi, ante 2009 rispetto ai quali è, peraltro, rimasta priva di riscontro la richiesta di specifici chiarimenti essendosi l'Amministrazione limitata a dedurre in ordine a quelli afferenti ai Titoli I e III ed in relazione allo stralcio di quelli ante 2008 per € 265.864,43.

Di particolare significatività si appalesa, altresì, l'esito negativo della gestione di competenza che non può, peraltro, non correlarsi con le risultanze delle verifiche in tema di vincoli di bilancio che hanno evidenziato, per alcune poste, scostamenti tra previsioni ed accertamenti.

Da ultimo, richiamati gli esiti delle verifiche svolte con riferimento all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6, comma 4, del d.l. 95/2012, rileva il Collegio come la nota in parola – siccome preordinata a garantire, conformemente a principi di sana gestione finanziaria e di veridicità del bilancio, la corretta rappresentazione dei rapporti di debito/credito tra ente ed organismo partecipato nonché la formazione di debiti fuori bilancio – non si risolva in un mero adempimento formale ma postula, di contro, rigorose e tempestive verifiche anche in vista

dell'adozione dei provvedimenti necessari alla riconciliazione che, secondo l'espressa previsione normativa, devono essere assunti senza indugio e, comunque, non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso.

A tal riguardo appare, pertanto, censurabile il comportamento osservato dalla Marche Multiservizi S.p.a. e conseguentemente la nota di cui trattasi, allegato obbligatorio al rendiconto per espressa previsione normativa, non può considerarsi esaustiva.

Giova, peraltro, evidenziare come la norma in questione sia stata abrogata per effetto del d.lgs. 126/2014 che ha fatto, comunque, salva l'applicazione del citato art. 6, comma 4 ai fini della rendicontazione 2014: nondimeno, in ragione della ratio sottesa alla norma abrogata come dianzi richiamata ed anche alla luce dei principi della nuova contabilità armonizzata, si appalesa doveroso un costante monitoraggio in ordine ai reciproci rapporti di debito/credito.

Il Collegio rileva, inoltre, la necessità di idonei flussi informativi tra l'Ente e gli Organismi partecipati anche sotto altri profili: giova, invero, evidenziare come sia rimasta sfornita di specifico riscontro la richiesta di elementi conoscitivi in ordine all'avvenuta approvazione del bilancio di esercizio da parte di alcuni organismi nonché in ordine agli esiti dell'esercizio 2013 degli stessi organismi (non valorizzati nel questionario Si.que.l.).

Tanto premesso la Sezione di controllo per la Regione Marche,

#### **RACCOMANDA**

- Il rispetto dei parametri di deficitarietà pro tempore vigenti;
- Un attento monitoraggio della gestione di competenza;
- Una rigorosa verifica delle partite creditorie che concorrono a determinare il volume dei residui attivi, dei presupposti cui è subordinato il loro mantenimento e l'adozione di ogni opportuna iniziativa per il conseguimento dei relativi crediti;
- L'attivazione di idonei flussi informativi con gli organismi partecipati anche in vista di una corretta ed esaustiva ricostruzione dei reciproci rapporti di debito/credito;

#### **INVITA**

l'Organo di revisione ad integrare sul sistema Si.quel. i dati relativi agli organismi partecipati come evidenziati in parte motiva

#### **DISPONE**


che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale ed all'Organo di revisione del Comune di Pergola.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deliberato in Ancona nella camera di consiglio del 22 dicembre 2015


Il relatore

Valeria Franchi





Depositato in Segreteria in data

DIRETTORE DELLA SEGRETERIA



Il Presidente f.f.

Andrea Liberati



---

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N.52430877 del 22/12/2015